

INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ECOREATI E DELITTI CONTRO L'AMBIENTE EX L. 68/2015 - CIG 9050193785 - CUP H31H16000030008 - 2021/D.01028

MODULO 1 - LA NORMATIVA AMBIENTALE
- AVV. MATTEO RESTAINO -

DEFINIZIONE DI DIRITTO AMBIENTALE



DIRITTO DELL'AMBIENTE

**E' IL COMPLESSO DI NORME CHE
LIMITA E GUIDA LE ATTIVITA' UMANE
AFFINCHE' ESSE NON ARRECHINO
DANNI ALLE VARIE POTENZIALITA'
CHE L'AMBIENTE OFFRE**

DEFINIZIONE DI AMBIENTALE

- ❖ **AMBIENTE:**
E' CONCETTO METAGIURIDICO
ANALIZZATO DALLE SCIENZE ESATTE,
NON DEFINITO univocamente DAL
DIRITTO, **MA DAPPRIMA**
ATTRAVERSO UNA RICOSTRUZIONE
DELLA GIURISPRUDENZA,
IN SEGUITO DALLE PREMESSE
COMUNITARIE

RESPONSABILITA' AMBIENTALE

- ❖ **LEGISLATORE NAZIONALE**
NON HA CONIATO DEFINIZIONE
UNIVOCA DI AMBIENTE

- NEANCHE DOPO RIFORMA
COSTITUZIONALE (L COST 3-2001)

DEFINIZIONE DI DIRITTO AMBIENTALE

MANCANZA DI DEFINIZIONE:

- ❖ UN BENE PER ALCUNI.

LA TEORIA DEL GIANNINI

L'idea alla base della rinuncia a trovare una definizione di ambiente nasce dalla circostanza che, per quanto venga formulata una nozione ampia, residui pur sempre il rischio di marginalizzare alcuni aspetti della problematica degni di tutela. Può pensarsi alla progressiva inclusione dei beni culturali nell'ambito della nozione di ambiente, prima non data per scontata e poi avallata.

L'ORIENTAMENTO «PLURALISTA»

❖ *NOZIONE DI AMBIENTE ATTRAVERSO IL RIFERIMENTO A UNA PLURALITÀ DI CONCETTI.*

NOZIONE PLURALISTA DI “AMBIENTE”, PER LA PRIMA VOLTA ENUNCIATA DA M.GIANNINI: IL PAESAGGIO, LA DIFESA DEL SUOLO, DELL'ACQUA E DELL'ARIA, LA NORMATIVA URBANISTICA.

A QUESTA TRIPARTIZIONE GIANNINIANA, SI È CONTRAPPOSTA UNA **BIPARTIZIONE 1** TRA LA DISCIPLINA DEL PAESAGGIO E QUELLA DESUMIBILE DALLE NORME SULLA DIFESA DELL'ACQUA, DELL'ARIA E DEL SUOLO, FINALIZZATE TUTTE ALLA TUTELA DELLA SALUTE EX ART. 32 COST., 5 C.

BIPARTIZIONE 2 FONDATA SULLA GESTIONE SANITARIA E GESTIONE TERRITORIALE-URBANISTICA, CONNESSE RISPETTIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL DIRITTO AD UN AMBIENTE SALUBRE E A QUELLA RELATIVA ALLE FORME ED ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO

L'ORIENTAMENTO «MONISTA»

CONCEZIONE MONISTA ACCOGLIMENTO DI UNA NOZIONE UNITARIA DI AMBIENTE, SOSTENUTA, IN DUE SENTENZE DELLA CORTE DI COSTITUZIONALE (NN. 21015 E 64116 DEL 1987)

- SI TEORIZZA L'ESISTENZA DI UN **BENE GIURIDICO** AMBIENTALE, IN RAPPORTO ALLA ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEI PATRIMONI GENETICI TERRESTRI E MARINI, DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI LA TEORIA MONISTA

È AVALLATA DAI GIUDICI DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (CASS. S.U., 25-1-1989, N. 440, IN RIV. GIUR. AMB.)

- SI PROPONE UNA NOZIONE DI AMBIENTE UNITARIA, DEFINENDONE CONTESTUALMENTE LE COMPONENTI (IL TERRITORIO, LE RISORSE NATURALI, IL VALORE ESTETICO E ANCHE CULTURALE DEL PAESAGGIO, NONCHÉ L'AMBIENTE QUALE CONDIZIONE DI VITA SALUBRE).

AMBIENTE «BENE GIURIDICO»



BENE GIURIDICO IN SENSO UNITARIO: COESISTE CON BENI GIURIDICI AVENTI AD OGGETTO COMPONENTI DEL BENE AMBIENTE (C. COST. 378/2007);

REALIZZA SINTESI FRA DEFINIZIONE UNITARIA E NON: IL DIRITTO ALL'AMBIENTE PUÒ ora DEFINIRSI UN DIRITTO "SUPERINDIVIDUALE", CHE TRASCENDE LA SFERA GIURIDICA DEL SINGOLO.

NO DEFINIZIONENO PROBLEMA



**LA FRAMMENTARIETA' ED IL
PROBLEMA DEFINITORIO
VANNO SUPERATE GRAZIE ALLE
CATEGORIE GIURIDICHE:**

a) Visione Antropocentrica

b) Visione Ecocentrica

VISIONE «ANTROPOCENTRICA»



*ESALTA LA CENTRALITÀ
DELL' UOMO RISPETTO ALLA
NATURA*

*NATURA COME STRUMENTO
PER IL SODDISFACIMENTO
DEI BISOGNI UMANI*

VISIONE «ANTROPOCENTRICA»

❖ ***DIRITTO ALLA SALUBRITÀ** ambientale spettante ad ogni individuo, indisponibile ed azionabile nei confronti dei privati e dei pubblici poteri o di un diritto all'ambiente come diritto della personalità ed aspetto essenziale di esso ovvero come diritto sul bene ambiente*

***BIOSFERA** come «lo spazio occupato dall'insieme degli esseri _{in} viventi del nostro pianeta».*

***DIVENTA:** «la combinazione di tutti gli ecosistemi»*

VISIONE «ECOCENTRICA»



**CONSIDERA L'AMBIENTE, O
MEGLIO LA BIOSFERA, COME
VALORE AUTONOMO, DOTATO
DI UN RILIEVO INTRINSECO,
INDIPENDENTEMENTE DA UNA
SUA FINALIZZAZIONE AL
BENESSERE UMANO.**

VISIONE «ECOCENTRICA»

L'AMBIENTE come bene indisponibile da conservare e tutelare.

E' qualificato, ora, come «VALORE» o come «OGGETTO DI DOVERE SOCIALE».

Partendo dalla premessa della natura «adespota» dell'ambiente, la Giurisprudenza ha originariamente qualificato la protezione delle risorse ambientali come interesse diffuso, proprio di una generalità indifferenziata di soggetti, evidenziandone la rispondenza ad una finalità di tipo pubblico

LA «GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1»

SITUAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI NON IDENTIFICATI HA FORTEMENTE IMPEDITO LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.

IL GIUDICE AMMINISTRATIVA HA CHIARITO CHE -IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI BENI DELL'AMBIENTE NATURALE- «SONO CONFIGURABILI INTERESSI LEGITTIMI TUTELABILI IN SEDE GIURISDIZIONALE IN CAPO A SINGOLI CITTADINI O AD ASSOCIAZIONI SOLO NEL CASO IN CUI LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DEI VALORI DELL'AMBIENTE INERISCA AL GODIMENTO CONCRETO DI TALI BENI».

NECESSITA' COLLEGAMENTO OBIETTIVO FRA OGGETTI PORTATORI DELL'INTERESSE E SPECIFICI BENI AMBIENTALI CHE NE FORMANO OGGETTO.

LA «GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 2»

TRASFORMAZIONE INTERESSE DIFFUSO IN INTERESSE COLLETTIVO

DA ASCRIVERE AD UNA PLURALITÀ CIRCOSCRITTA DI INDIVIDUI CHE POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO IN QUANTO TITOLARI DI UNA POSIZIONE DIFFERENZIATA

AUTONOMA LEGITTIMAZIONE, RISPETTO ALLA GENERALITÀ DEI SINGOLI FRUITORI DEL BENE COLLETTIVO.

...SEGUE «G.A. 2»

DUE I CRITERI UTILIZZATI DALLA GIURISPRUDENZA E DALLA DOTTRINA AL FINE DI GIURIDICIZZARE L'INTERESSE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE ESPRESSO DALLE FORMAZIONI SOCIALI.

1. VICINITAS (LOCALIZZAZIONE DEL SOGGETTO, CHE SI ASSUME PORTATORE DELL'INTERESSE SUPER-INDIVIDUALE, NEL TERRITORIO SU CUI INCIDE IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

2. RICONOSCIMENTO TUTELA GIUDIZIALE A COLORO CHE SONO AMMESSI A PARTECIPARE AL PROCESSO.

LA NUOVA TUTELA DELLA «L.349/1986»

❖ *RECEPISCE MODELLO DI «TUTELA DEGLI INTERESSI DIFFUSI» FONDATO SULL'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ESPONENZIALE*

RIGOROSE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI, ALL'EVIDENTE SCOPO DI CIRCOSCRIVERE IN MERITO IL POTERE DEL GIUDICE, ALTRIMENTI UNICO ARBITRO DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLA SELEZIONE DEI LORO PORTATORI.

L 349/1986 – L'INTERVENTO DEL G.O.

PROBLEMA GIUSTIZIABILITÀ POSIZIONI GIURIDICHE SUPER-INDIVIDUALI RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE:

IL GIUDICE ORDINARIO

- SUBORDINA IL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SU MANIFESTAZIONI DI POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA POSIZIONE «SOGGETTIVA» DI INTERESSE IN CAPO AL RICORRENTE

- AMMETTE L'AZIONABILITÀ DELL'INTERESSE DIFFUSO ALL'INTEGRITÀ DELL'AMBIENTE SOLO IN ESITO AL RICONOSCIMENTO DI UN VERO E PROPRIO DIRITTO SOGGETTIVO IN CAPO ALL'ATTORE

NASCE IL C.D. «DIRITTO ALL'AMBIENTE SALUBRE»

DIVENTA TUTELABILE L'INTERESSE DIFFUSO SOLO NELLA MISURA IN CUI COINVOLGA DIRITTI FONDAMENTALI E INVIOLABILI DELL'INDIVIDUO.

LA NASCITA DEL DIRITTO AMBIENTALE



dalla Storia

alle Fonti del Diritto
AMBIENTALE ITALIANO

....**dall'800 ai giorni nostri**

graduale emersione



- ❖ Legge sanitaria nel 1888, assorbita dal T. U. delle leggi sanitarie del 1934
- ❖ A fine ottocento, prima legge di protezione e incremento delle foreste
- ❖ leggi di istituzione dei parchi naturali storici nel 1922



graduale emersione (2)

- ❖ L. 1497 / 1939 sulla protezione delle bellezze naturali (solo profilo estetico, dal Ministero dell'educazione nazionale) —> approccio vincolistico, concetto puramente descrittivo di 'ambiente'
- ❖ Leggi sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani n. 366 / 1941
- ❖ Legge urbanistica 1150 / 1942



graduale emersione (3)

- ❖ Prime normative propriamente di tutela ambientale:
- ❖ legge “antismog” (l. 615/1966, provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico)
- ❖ —> smog = smoke (fumo) + fog (nebbia)
- ❖ legge sulle sostanze pericolose (256/1974)



graduale emersione (4)



- ❖ attivismo giudiziario: i 'pretori d'assalto'
- ❖ legge Merli sull'inquinamento idrico (l. 319/1976, norme per la tutela delle acque dall'inquinamento): prima ricognizione organica per regolamentazione di impianti industriali, civili e fognature e primi criteri di razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche
- ❖ decreto legislativo sui rifiuti (d.p.r. 915/1982)

Ministero dell' Ambiente



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- ❖ L. 349 / 1986:
- ❖ - istituisce il Ministero dell' Ambiente
- ❖ - concentra le attività ambientali, prima frammentate tra vari ministeri, in capo a un organismo unico
- ❖ - introduce in Italia l' istituto della valutazione di impatto ambientale (recepimento delle direttive comunitarie in materia)
- ❖ - prima disciplina dedicata al danno ambientale


Decreto Ronchi



- ❖ D.Lgs. n. 22/1997: recepisce le direttive comunitarie in materia di rifiuti, introducendo il principio della *gestione* dei rifiuti in sostituzione del loro semplice *smaltimento*
- ❖ trasformazione dei rifiuti *da semplice scarto a risorsa* e disciplina innovativa delle necessarie attività di bonifica dei siti contaminati
- ❖ attuazione dei principi comunitari (es. “chi inquina paga”).

Codice dell'ambiente (1)

- ❖ Testo unico in materia ambientale (Codice dell'ambiente, noto con acronimo TUA) emanato con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- ❖ modello *command and control* più che *market based tools*
- ❖



Codice dell'ambiente (2)

- ❖ riforma la normativa ambientale nei seguenti settori:
- ❖ 1. gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati.
- ❖ 2. tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche.
- ❖ 3. difesa del suolo e lotta alla desertificazione.
- ❖ 4. gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna.
- ❖ 5. procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
- ❖ 6. tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Le fonti internazionali del diritto dell'ambiente

Rilevanza transnazionale dei problemi

1941: caso Fonderia di Trail

PRINCIPIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE: DIVIETO DI INQUINAMENTO TRANSFRONTALIERO.

« NESSUNO STATO HA IL DIRITTO DI USARE IL PROPRIO TERRITORIO O DI PERMETTERNE L'USO IN MODO DA CAUSARE DANNO AL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO »

1972: Conferenza di Stoccolma

- Principio di prevenzione del danno e delle cause principali di inquinamento delle risorse naturali;
- Dichiarazione di principi;
- Piano mondiale di azione ambientale;
- Diritto ambientale di carattere settoriale, volto a prevenire i maggiori rischi ecologici.

Dichiarazione

- è un principio generale il diritto fondamentale dell'uomo ad un ambiente che gli garantisca dignità e benessere;
- È un dovere dell'uomo salvaguardare l'ambiente anche per la generazioni future;
- gli Stati sono tenuti a gestire le risorse naturali sul loro territorio con il dovere non solo di non produrre effetti negativi al di fuori dei loro confini ma anche di cooperare alla protezione e al miglioramento dell'ambiente.

Principio 21

- **gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche ambientali ma anche il dovere di assicurare che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di aree al di fuori dei limiti delle giurisdizioni nazionali.**

UNEP

(Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente)

- **Autonomia e struttura;**
- **funzioni di studio e operative per la fornitura di assistenza tecnica agli Stati in via di sviluppo compreso nel settore della legislazione ambientale;**
- **raccomandazione e guidelines.**

1987: Rapporto Brundtland

- Lo sviluppo sostenibile;
- È sostenibile lo sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

1992: Dichiarazione di Rio

➤ Principio di precauzione:

Principio 15

“Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”

(segue)

- Promuovere un'equa distribuzione delle risorse tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo;
- Affermazione del principio “chi inquina paga”.

- Sullo sviluppo sostenibile il Principio 1 accoglie una concezione antropocentrica e proclama che gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni per lo sviluppo sostenibile ed hanno il diritto ad una vita salubre e produttiva in armonia con la natura.

1997: Protocollo di Kyoto

- obiettivi e standards legalmente vincolanti per gli stati contraenti;
- riduzione complessiva della emissione di gas inquinanti;
- criterio delle responsabilità differenziate;
- Opposizioni.

2003: Vertice di Johannesburg

- Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile;
- Piano di attuazione.

Contesto WTO

WTO=ORGANIZZAZIONE MONDIALE COMMERCIO

- GATT: accordo generale sulle tariffe e il commercio;
- art. XX e la c.d. **eccezione ambientale** .

“nulla dell’accordo dovrà essere interpretato nel senso di impedire l’adozione o l’applicazione ad opera di qualsiasi parte contraente di misure necessarie alla protezione della salute e della vita delle persone degli animali e alla preservazione dei vegetali e relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili”

Trattato di Roma

- Assenza di previsioni specifiche;
- Principio di armonizzazione (art. 100 Tr. ora art. 95):

“Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.”

➤ Art. 235 Tr. Ce (ora art. 308): Poteri impliciti

“Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.”

- 1970: direttive sull'inquinamento acustico e le emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
- 1973: Programmi pluriennali di azione comunitaria in materia ambientale;
- Successivamente: direttive sulla eliminazione degli oli usati, sullo smaltimento dei rifiuti, sulla tutela degli uccelli selvatici, sull'importazioni di pelli di cuccioli di foca e i regolamenti sulla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

La posizione della Corte di Giustizia

- LA TUTELA AMBIENTALE COSTITUISCE UNO DEGLI SCOPI ESSENZIALI DELLA COMUNITA' E PUO' CONSENTIRE PERTANTO RESTRIZIONI AI PRINCIPI DELLA LIBERTA' DEL COMMERCIO E DELLA CONCORRENZA;
- LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E' UNA ESIGENZA IMPERATIVA IDONEA A LEGITTIMARE L'INTRODUZIONE DI MISURE DEROGATORIE RISPETTO AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.

- 1985: Direttiva in materia di VIA* (direttiva 85/337);
- Istituto di portata generale che si ispira al principio della prevenzione per cui è preferibile evitare i danni all'ambiente piuttosto che porvi rimedio in seguito al loro verificarsi, soprattutto perché i danni ambientali sono spesso per loro natura irrimediabili.

* La **Valutazione di Impatto Ambientale** individua, descrive e valuta, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati. Identifica misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

1986: Atto Unico Europeo

- Titolo VII Trattato: tra le finalità della Comunità vi sono la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- L'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente nonché sul principio chi inquina paga (130R – 174).

➤ principi di integrazione e sussidiarietà:

il primo esige che la **problematica ambientale venga considerata come una componente delle altre politiche della comunità** . Il secondo, rilevante sul piano organizzativo, regola i rapporti tra competenze comunitarie e competenze statali nel senso che la comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi da raggiungere possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli stati membri.

1992: Trattato di Maastricht

➤ Art. 2 Tr. Ce:

“La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica , un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo , un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.”

Principio di precauzione

➤ Art. 174 co. 2 Tr. Ce:

“La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.”

IL CODICE DELL'AMBIENTE

Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152, G.U.
14/04/2006

- L'Aggiornamento "2008"
- Perché l' Aggiornamento "2021" è tardivo.
(D.L. n. 22/2021 – D.L. 77/2021 – Legge
108/2021)

principi generali nel CA

- ❖ a) Principi sulla produzione del diritto ambientale (art. 3-bis, CA)
- ❖ b) Principio dell'azione ambientale (art. 3-ter, CA)
- ❖ c) Principio dello sviluppo sostenibile come principio 'sistemico' (art. 3-quater, CA)
- ❖ d) Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, (art. 3-quinquies, CA).

a) Principi sulla produzione del diritto ambientale

- ❖ 1. I principi posti dalla presente Parte prima costituiscono i **principi generali in tema di tutela dell'ambiente**, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.
- ❖ 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono **regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente**.
- ❖ 3. Le norme di cui al presente decreto possono essere **derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa** da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.

b) principi dell'azione ambientale

- ❖ 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.


esplicitazione dei principi di azione ambientale



- ❖ I) principio di *precauzione*
- ❖ II) principio di azione preventiva (*prevenzione*)
- ❖ III) principio “*chi inquina paga*”
- ❖ IV) principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali

I) principio di precauzione

- ❖ garantisce alto livello di protezione grazie alla prevenzione del rischio (politica dei consumatori, legislazione sugli alimenti, salute umana, animale e vegetale)
- ❖ invocabile quando un fenomeno, prodotto o processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite valutazione scientifica e obiettiva; non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.
- ❖ deve riunire tre condizioni:
 - ❖ - l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
 - ❖ - la valutazione dei dati scientifici disponibili;
 - ❖ - l'ampiezza dell'incertezza scientifica.



II) principio di azione preventiva (= *di prevenzione*)

- ❖ Prevenire significa “**prendere tutte le precauzioni necessarie perché un evento negativo o dannoso non si verifichi**”
- ❖ Stabilisce che occorre intervenire prima che siano causati dei danni, così da **prevenire, nella misura in cui ciò sia possibile, eliminare, o, quantomeno, ridurre fortemente, il rischio che tali danni si verifichino.**
- ❖ I danni ambientali, una volta verificati, non sempre sono riparabili e, pur laddove lo siano, l’attività di ripristino, generalmente, è più onerosa di quella di prevenzione, con la conseguenza che anch’esso non può prescindere da considerazioni di rilevanza economica



❖

III) principio «chi inquina paga»

- ❖ significa che il soggetto che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi



IV) principio di correzione prioritaria alla fonte

- ❖ logica di **anticipazione della soglia di intervento** ad un momento prodromico rispetto alla concretizzazione dell'evento dannoso
- ❖ atteso l'elevato rilievo sociale del bene giuridico da presidiare, si favorisce una politica che non si limiti alla riparazione del danno, ma che sia finalizzata all'individuazione della mera esposizione al pericolo di tale bene.



c) principio dello sviluppo sostenibile

- ❖ 1. **Ogni attività umana giuridicamente rilevante** ai sensi del presente codice **deve** conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di **garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**
- ❖ 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
- ❖ 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare **un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere,** affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
- ❖ 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

d) principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

- ❖ 1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
- ❖ 2. **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali.**
- ❖ 3. **Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.**
- ❖ 4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza **la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo.**

d) principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

- ❖ 1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
 - ❖ 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive**, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali.
 - ❖ 3. **Lo Stato interviene** in questioni involgenti interessi ambientali **ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori** di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
 - ❖ 4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del **potere sostitutivo** del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo.
-

Le novità del TUA



- ❖ 1. Introduzione della VAS;
- ❖ 2. miglioramento della disciplina in materia di VIA;
- ❖ 3. attuazione della gestione del ciclo idrico integrato e istituzione dell'Autorità di Bacino distrettuali;
- ❖ 4. prevenzione e contenimento della produzione di rifiuti e promozione del loro riutilizzo e recupero;
- ❖ 5. costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
- ❖ 6. mantenimento della tariffa per la gestione dei rifiuti;
- ❖ 7. promozione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati;
- ❖ 8. revisione della disciplina delle emissioni atmosferiche;
- ❖ 9. definizione del concetto di danno ambientale;
- ❖ 10. introduzione del principio comunitario di precauzione.



L'assenza nella Costituzione

- ❖ Menzione espressa nel testo della Costituzione italiana nel 2001 (l. cost. 18.10.2001, n. 3), nel titolo V della parte II, all'art. 117, nella disciplina del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- ❖ Lo Stato affidatario di competenza esclusiva per «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (c. 2, lett. s)
- ❖ Il c. 3 dell'art 117 attribuisce alla competenza concorrente Stato-Regioni la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali».
- ❖ Possibile attribuzione alle Regioni di “ulteriori forme e condizioni di autonomia” in alcune materie, tra cui l'ambiente.

IL «PNRR» SVILUPPO SOSTENIBILE CIRCOLARE

NOVITA' AMBIENTE

- **MISURE** (capi I e II del titolo II) IN MATERIA DI: risorse idriche; riqualificazione dei siti orfani; valutazione ambientale strategica; efficientamento energetico; rigenerazione urbana; mobilità sostenibile; messa in sicurezza degli edifici e la valorizzazione del territorio; fondi per promuovere la **rigenerazione urbana attraverso il recupero**, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities; gestione del rischio alluvione e del rischio idrogeologico.
- **PRINCIPIO DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)** : gli interventi previsti dai PNRR nazionali **non arrechino nessun danno significativo all'ambiente.**
CONSENTE: **accesso finanziamenti del RRF.**

*I piani devono includere interventi che concorrono per il **37% delle risorse alla transizione ecologica.***

****FINE****

Grazie per l'Attenzione